Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 242 del 16 ottobre 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 16 ottobre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. **1235.**

Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1235.
Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

I Consorzi agrari e la Federazione italiana dei consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, regolate dal presente decreto e, per quanto non è ivi disposto, dalle norme dettate negli articoli 2514 e seguenti del titolo 6° del libro V del Codice civile.

Art. 2.

I Consorzi agrari hanno lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori.

A tal fine essi:

1) producono, acquistano e vendono fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;

2) eseguono, promuovono e agevolano la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura operando sia come intermediari, sia come parti;

3) provvedono alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

4) danno in locazione agli agricoltori macchine e attrezzi agricoli;

5) compiono direttamente o come intermediari operazioni di credito agrario di esercizio in natura, nonchè di anticipazione ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

6) concorrono agli studi ed alle ricerche, nonchè all'impianto di campi e di stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura ed in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

7) possono partecipare ad enti i cui scopi interessino l'attività consortile, o promuoverne la costituzione;

8) possono eseguire per conto e nell'interesse dello Stato le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie: le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali.

Art. 3.

La Federazione italiana dei consorzi agrari esercita, con riguardo alle esigenze di carattere nazionale, le attività di cui all'articolo precedente, svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi, agevolandone e coordinandone le attività.

Essa è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari.

Art. 4.

La denominazione di Consorzio agrario e di Federazione italiana dei consorzi agrari può essere usata solamente dalle società cooperative contemplate nel presente decreto.

Art. 5.

Le quote di partecipazione dei soci dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono rappresentate da azioni rispettivamente del valore nominale di L. 100 e di L. 50.000.

Le quote di partecipazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto vengono trasformate in azioni delle rispettive società cooperative a responsobilità limitata e sono regolate dalle seguenti norme:

a) ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale da L. 100 o da L. 50.000 quante corrispondono alla somma da lui effettivamente versata per quota di partecipazione da L. 100 o da L. 50.000 al capitale del Consorzio agrario o della Federazione italiana dei consorzi agrari, nonchè per costituzione di riserve; salvo diversa disposizione dello statuto, il nuovo socio deve versare, oltre l'importo dell'azione, il sovraprezzo di cui all'art. 2525 C. c. soltanto per le nuove riserve;

b) in caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale maggiorato dell'1 % ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria;

c) in caso di recesso, di esclusione o di morte del socio, egli o gli eredi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote da lui versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria o della minor somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio nonchè delle quote di riserva ordinaria costituita dopo l'entrata in vigore del presente decreto, in base al successivo articolo 34, lettera *a*);

d) in caso di liquidazione della società, i soci avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia, nel caso di Consorzio o dello Stato, nel caso della Federazione, che saranno stabiliti dall'assemblea generale dei soci.

Art. 6.

I Consorzi agrari svolgono la loro attività nell'ambito della provincia e possono avere la sede anche in località diversa dal capoluogo, qualora l'assemblea generale dei soci lo deliberi.

Essi possono fondersi in modo da costituire Consorzi interprovinciali.

Art. 7.

Possono essere soci dei Consorzi agrari le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano, a termini dell'art. 2135 del Codice civile, una impresa agraria di qualsiasi dimensione, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari, mezzadri, o coloni parziari. Possono essere inoltre soci i proprietari che, pur non esercitando l'impresa agraria, compiono a proprie spese opere di manutenzione o di miglioria del fondo.

Sono soci della Federazione italiana dei consorzi agrari i Consorzi agrari.

Art. 8.

La qualità di socio del Consorzio agrario e della Federazione italiana dei consorzi agrari si acquista mediante la iscrizione nel libro dei soci. Per essere iscritto occorre, oltre la deliberazione del Consiglio di amministrazione, avere effettuato il versamento dell'azione sottoscritta. La deliberazione del Consiglio è altresì necessaria in caso di alienazione delle azioni o di successione.

Art. 9.

Nel caso di reiezione della domanda di acquisto della qualità di socio dei Consorzi agrari, l'interessato può ricorrere al Collegio dei probiviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale se ne è data comunicazione. Nel caso di accoglimento, ogni socio può ricorrere, entro trenta giorni dalla data di affissione della deliberazione presso la sede del Consorzio.

Art. 10.

Il recesso dei soci è ammesso se il socio del Consorzio agrario ha cessato ogni attività agricola nella circoscrizione consortile e se il socio della Federazione italiana dei consorzi agrari ha modificato gli scopi statutari in modo da non esercitare più le attività per le quali fu ammesso a socio.

Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal primo comma, il Consiglio di amministrazione può deliberare la decadenza del socio.

Avverso le deliberazioni consiliari, sono ammesse le impugnative di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzato a compilare e tenere aggiornato un ruolo nazionale di dirigenti dei Consorzi agrari nel quale dovranno essere iscritti i designati dai Consorzi e dalla Federazione fra persone di comprovata capacità tecnica e probità professionale, secondo norme da stabilire con apposito regolamento deliberato dall'assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari.

I Consorzi agrari debbono scegliere i propri direttori fra gli iscritti nel ruolo dei dirigenti.

Art. 12.

Sono organi del Consorzio agrario:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) la Presidenza;
e) il Collegio dei sindaci;
f) il Collegio dei probiviri.

Art. 13.

Sono organi della Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato esecutivo;
d) la Presidenza;
e) il Collegio dei sindaci.

Art. 14.

Le assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari sono ordinarie e straordinarie.

Le assemblee ordinarie sono convocate dagli amministratori entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee straordinarie sono convocate dagli amministratori ogni volta che il Consiglio ne riconosca la necessità od ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto i sindaci o almeno il 10% dei soci.

Art. 15.

Le assemblee dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, ordinarie e straordinarie, sono costituite dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

Le assemblee dei Consorzi agrari sono precedute da assemblee parziali, convocate dagli amministratori in località che siano sede del Consorzio o di agenzie o di dipendenze consortili. La determinazione delle località è fatta dagli amministratori e, per la prima applicazione della legge, dal Ministero dell'agricoltura. Nel fare questa determinazione si tiene conto del numero dei soci e dell'estensione del Consorzio.

Le assemblee parziali, presiedute dal presidente del Consorzio o da un suo delegato, eleggono a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti, in persona o per delega, all'assemblea; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti, ed il resto superi i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

Ogni delegato eletto rappresenta venti voti.

Art. 16.

Nel caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente le assemblee generali dei Consorzi agrari sono composte dai delegati eletti nelle assemblee parziali.

Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale.

Art. 17.

Nelle assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari e in quelle parziali dei Consorzi agrari ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione al capitale sociale e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di due nelle assemblee parziali e solo un altro socio in quelle della Federazione.

Le persone giuridiche sono rappresentate nelle assemblee dal proprio presidente o vice presidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega.

Art. 18.

Nelle assemblee, generali o parziali, ordinarie o straordinarie dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, le votazioni sono fatte secondo il sistema che verrà approvato dalla maggioranza dei soci presenti. Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione.

Alle elezioni degli amministratori, dei sindaci e dei probiviri, si procede per scrutinio segreto.

Art. 19.

La convocazione delle assemblee, ordinarie o straordinarie, generali o parziali, deve essere fatta mediante inserzione per i Consorzi agrari, nel Foglio di annunzi legali della provincia e, ove esista, in un giornale locale, almeno quindici giorni prima della data di convocazione e, per la Federazione italiana dei consorzi agrari, nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno e deve essere affisso presso la sede sociale, presso le dipendenze del Consorzio e presso gli albi comunali di tutti i comuni della provincia e, nel caso di assemblee della Federazione italiana dei consorzi agrari, presso gli uffici interregionali della Federazione stessa.

L'avviso di convocazione dell'assemblea della Federazione deve essere spedito ai singoli Consorzi almeno quindici giorni prima della data di convocazione, ove si tratti di assemblea ordinaria, e almeno otto giorni prima della data di convocazione, nel caso di assemblea straordinaria.

Art. 20.

Spetta all'assemblea ordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) approvare il bilancio,

b) deliberare sul riparto degli utili.

c) eleggere il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci e, nel caso dei Consorzi, il Collegio dei probiviri.

In prima convocazione, l'assemblea è valida con la presenza, in persona, o per delega, di un terzo dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nel l'avviso della prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le stesse modalità si intendono valere per la convocazione e la validità delle assemblee parziali indette dai Consorzi agrari provinciali.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 21.

Spetta all'assemblea straordinaria dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari deliberare sulle modificazioni allo statuto sociale e sugli altri oggetti stabiliti dalla legge o posti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di due terzi dei soci se si tratta di assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari e di un terzo dei soci ove si tratti di assemblea di Consorzi agrari; in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti dall'articolo precedente, l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di una metà dei soci, ove trattisi di assemblea della Federazione italiana dei consorzi agrari e di un terzo dei soci nel caso di assemblea di Consorzi agrari.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

Art. 22.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di ventuno membri dei quali

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio tra i propri soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete.

I soci potranno votare per un numero di consiglieri non superiore a dodici; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle rispettive categorie i quali potranno votare presso gli uffici cui sono addetti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari è composto di tredici membri dei quali:

a) dodici eletti dall'assemblea tra i soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete. I soci voteranno per un numero di consiglieri non superiore ad otto; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei soci suoi membri o al direttore. Può inoltre conferire procure generali o speciali ad altri dirigenti.

Art. 25.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari debbono aver luogo con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente, o, in sua assenza, quello del vice presidente.

Art. 26.

I consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

Art. 27.

Il Comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituito di sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza.

Spettano al Comitato esecutivo le attribuzioni ad esso assegnate dallo statuto e quelle ad esso delegate dal Consiglio di amministrazione a termini dell'articolo 2381 del Codice civile.

Art. 28.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari debbono aver luogo con la presenza della maggioranza dei membri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

Art. 29.

La presidenza dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri.

Il presidente, o in caso di assenza o impedimento il vice presidente, ha la rappresentanza in giudizio attiva e passiva della Società presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore o, in caso di assenza di essi, rispettivamente, al vice presidente e ad un dirigente, salvo quanto disposto dall'art. 24 del presente decreto.

Al presidente o a chi lo sostituisce compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Il Collegio dei sindaci dei Consorzi agrari è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza, ed uno della minoranza e da due membri supplenti, altresì eletti dall'assemblea, dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.

In caso di decadenza di un sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente eletto in rappresentanza della medesima corrente.

Il Collegio dei sindaci della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di cinque membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza e di tre membri supplenti eletti dall'assemblea dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza.

I sindaci restano in carica tre anni.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

La carica di sindaco è incompatibile con la qualità di dipendente dai Consorzi agrari o dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 31.

E' costituito presso ogni Consorzio agrario un Collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie tra soci e società. Il Collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea generale dei soci tra persone iscritte e non iscritte.

Art. 32.

E' approvato lo statuto dei Consorzi agrari nel testo allegato al presente decreto, con il visto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Esso potrà venire modificato dall'assemblea straordinaria dei soci in relazione alle particolari necessità di ciascun Consorzio.

Le modificazioni non potranno derogare alle norme del presente decreto.

Art. 33.

E' approvato lo statuto della Federazione italiana dei consorzi agrari nel testo allegato al presente decreto, con il visto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Esso potrà essere modificato dall'assemblea straordinaria dei soci, ma le modificazioni non potranno derogare alle norme del presente decreto.

Art. 34.

Gli utili netti di esercizio dei Consorzi e della Federazione italiana dei consorzi agrari che risultano realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio saranno ripartiti come segue:

a) il 20 % alla riserva ordinaria;

b) il 10 % alla riserva straordinaria indivisibile;

c) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non potrà eccedere la misura dell'interesse legale maggiorato dell'1 per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Della rimanenza eventuale sarà dato:

1) il 60 % ai soci a titolo di restituzione proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti o vendite da essi fatti presso la Società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili, purchè gli acquisti siano già pagati alla data di convocazione dell'assemblea;

2) il 30 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per scopi di carattere sociale, assistenziale e culturale, connessi con l'agricoltura;

3) il 10 % al fondo di solidarietà consortile per iniziative di interesse generale, da costituirsi presso la Federazione italiana dei consorzi agrari in base a deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Federazione.

Art. 35.

Ai Consorzi agrari ed alla Federazione italiana dei consorzi agrari sono applicabili le disposizioni degli articoli 2542 al 2545 del C. c.

I poteri previsti dalle predette disposizioni sono esercitati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale inoltre ha facoltà:

a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi agrari e della Federazione.

b) di sospendere l'esecuzione di deliberazioni o atti che ritenga illeggittimi o contrari alle finalità degli enti o al pubblico interesse;

c) di annullare in ogni tempo gli atti contrari alle leggi, ai regolamenti e, di concerto con il Ministero del lavoro, quelli contrari agli statuti.

I Consorzi e la Federazione debbono dare comunicazione al Ministero delle proposte di modifiche statutarie, dei bilanci, delle deliberazioni dei Consigli, dei Comitati e delle assemblee.

Art. 36.

La fusione nei Consorzi agrari di enti o di imprese associative tra gli agricoltori, aventi per oggetto l'acquisto, la vendita, la trasformazione collettiva di materie utili all'agricoltura o di prodotti agricoli è sottoposta all'omologazione del tribunale, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Entro un anno dalla pubblicazione degli atti di fusione, ai soci degli enti e delle imprese suddette spetta il diritto di recedere a termini dell'art. 2437 C. c.

Art. 37.

Le controversie tra Consorzi e Consorzi, e tra Consorzi e Federazione sono decise da un Collegio arbitrale, con funzioni di amichevole compositore, costituito di tre membri, due dei quali nominati rispettivamente dalle parti contendenti ed il terzo d'accordo fra esse parti ovvero, in difetto, dal presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Ove si abbia pluralità di parti contendenti in modo da non potersi costituire il Collegio arbitrale secondo la procedura prevista dal comma precedente, i componenti del Collegio saranno nominati dal presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Art. 38.

Tutti gli atti o contratti che importino trapasso di diritti o di obbligazioni nei confronti dei Consorzi agrari o della Federazione italiana dei consorzi agrari in conseguenza delle disposizioni del presente decreto, sono soggetti all'imposta fissa di registro di L. 40 ed a quella di trascrizione ipotecaria di L. 40, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella *D*, annessa al decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, e dei diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro di cui alla tabella *B* allegata al decreto 15 novembre 1937, n. 2011.

Gli onorari dei notari per gli atti indicati nel presente decreto sono ridotti alla metà.

Art. 39.

Le disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, titolo II e quelle di leggi speciali incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate.

Disposizioni transitorie e di attuazione.

Art. 40.

Le frazioni delle quote di partecipazione dei soci dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, rispettivamente, di un ammontare inferiore a L. 100 ed a L. 50.000 potranno essere integrate dal socio entro sei mesi o rimborsate al medesimo a sua richiesta.

In ciascun Consorzio agrario il valore nominale delle azioni può essere portato da L. 100 a L. 1000 su deliberazione adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci intervenuti.

Art. 41.

Le persone fisiche e le persone giuridiche, diverse dai Consorzi agrari, le quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di azioni o di quote di partecipazione della Federazione italiana dei consorzi agrari, non assumono la qualità di socio ed hanno diritto al rimborso delle somme da esse versate a titolo di capitale o di concorso alla riserva.

Art. 42.

L'assemblea per l'elezione del primo Consiglio di amministrazione dei Consorzi agrari sarà costituita dai soci che risultino regolarmente iscritti nel libro dei soci fino a trenta giorni dopo l'avvenuta pubblicazione del presente decreto.

Art. 43.

Le assemblee per l'elezione dei primi Consigli di amministrazione e dei Collegi dei sindaci dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari saranno convocate in base alle norme del presente decreto, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rispettivamente entro tre mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44.

Fino alla cessazione delle attività di pubblico interesse, esercitate dai Consorzi e dalla Federazione, i Collegi sindacali previsti dall'art. 30 del presente decreto saranno integrati da tre sindaci effettivi, rispettivamente nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da quello del tesoro e da quello del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 45.

Le eventuali modificazioni allo statuto tipo dei Consorzi o allo statuto della Federazione, allegati al presente decreto, non potranno essere deliberate che dalle assemblee successive alla regolare costituzione dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei sindaci a termini dell'art. 43.

Art. 46.

La riserva ordinaria prevista dalle disposizioni del presente decreto potrà essere costituita in base alle risultanze dei bilanci di esercizio approvati al 31 dicembre 1947.

Art. 47.

In sostituzione del deposito dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del presente decreto e prima della convocazione dell'assemblea, ogni Consorzio e la Federazione italiana dei consorzi agrari devono depositare presso la cancelleria del tribunale una copia della *Gazzetta Ufficiale* recante il presente decreto e lo statuto-tipo accompagnato dalla dichiarazione, da parte del rappresentante legale del Consorzio, di adozione di detto statuto in luogo di quello preesistente. Ugualmente si procede per i depositi prescritti presso la Camera di commercio.

Art. 48.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore nel quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — TREMELLONI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, *foglio n.* 78. — FRASCA

ALLEGATO 1

Statuto tipo dei consorzi agrari

TITOLO I.

Costituzione Sede Durata Scopi.

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di ., per effetto del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, è società cooperativa a responsabilità limitata. Esso è regolato dalle norme del citato decreto e, per quanto non è in esso disposto, dalle norme del titolo 6, libro V, art. 2514 e seguenti del Codice civile, nonchè dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di . ha sede in domicilio nei propri uffici e durata illimitata.

Esso può istituire dipendenze periferiche nel territorio della provincia.

Art. 3.

Il Consorzio agrario provinciale ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale nell'interesse degli agricoltori.

A tal fine esso:

a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori ed all'agricoltura;

b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione e il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediario sia come contraente;

c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

d) dà in locazione macchine ed attrezzi agricoli.

Le operazioni suddette potranno essere compiute anche con non soci, prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche crediti agli acquirenti;

e) compie direttamente o come intermediario operazioni di credito agrario di esercizio in natura nonchè anticipazioni ai produttori in caso di conferimento all'ammasso volontario dei prodotti e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei medesimi;

f) concorre agli studi ed alle ricerche nonchè all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura e in genere a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

g) può partecipare ad enti e società i cui scopi interessino l'attività del Consorzio stesso o promuoverne la costituzione;

h) può eseguire per conto e nell'interesse dello Stato operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali.

Art. 4.

Il Consorzio agrario provinciale di . è *ope legis* socio della Federazione italiana dei consorzi agrari.

TITOLO II.

Soci e azioni.

Art. 5.

Possono essere soci del Consorzio agrario le persone fisiche e giuridiche le quali esercitano nella provincia, ai termini dell'art. 2135 del Codice civile, un'impresa agraria di qualsiasi dimensione, siano essi proprietari, enfiteuti, usufruttuari, affittuari, mezzadri o coloni parziari. Possono inoltre essere soci i proprietari che, pur non esercitando l'impresa, compiono a proprie spese, opere di manutenzione o di miglioria del fondo.

Art. 6.

Le quote di partecipazione dei soci del Consorzio sono rappresentate da azioni del valore di L. 100.

La partecipazione al Consorzio obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.

Le azioni non possono essere cedute con effetti verso il Consorzio nè possono essere sottoposte a pegno e vincolo.

Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore del Consorzio per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso il Consorzio stesso.

La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato azionario.

L'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione della accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che le rate eventualmente versate restano acquisite al Consorzio.

La qualità di socio non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di amministrazione.

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Art. 7.

La qualità di socio del Consorzio si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 8.

E' ammesso il recesso dei soci nel solo caso in cui il socio abbia cessato ogni attività agricola nella circoscrizione consortile.

Sulla domanda di recesso decide il Consiglio di amministrazione, il quale può anche deliberare per le stesse ragioni la decadenza del socio.

Avverso le deliberazioni consiliari neganti il recesso o affermanti la decadenza del socio è ammessa l'impugnativa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo già citato.

Art. 9.

Le quote di partecipazione al Consorzio esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'art. 1 del presente Statuto, sono trasformate in azioni del Consorzio e ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale di lire cento quante corrispondono alla somma da lui effettivamente versata per quote azionarie del Consorzio società cooperativa preesistente alla legge 2 febbraio 1939, n. 159, e per quote di partecipazione all'ente morale ai sensi della legge stessa e per quote di partecipazione al Consorzio persona giuridica privata ai sensi della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonchè per costituzione di riserve.

I nuovi soci e i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l'importo delle azioni, il sovraprezzo di cui all'art. 2525 c. c., soltanto per le nuove riserve.

Art. 10.

In caso di distribuzione di dividendi, il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale, maggiorato dell'uno per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Art. 11.

In caso di recesso oppure di esclusione dal Consorzio, i soci di esso avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, nonchè delle quote di riserva ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, in base all'art. 34 del decreto stesso, oppure al rimborso della minore somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio.

Art. 12.

In caso di liquidazione del Consorzio i soci, soddisfatto ogni debito sociale, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, nonchè delle quote di riserva ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, in base all'art. 34, lett. *a*), del decreto stesso, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario della provincia che saranno stabiliti dalla assemblea generale dei soci.

Art. 13.

I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che il Consorzio offre loro per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni del Consorzio.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo e di partecipare al riparto degli utili.

TITOLO III

Patrimonio.

Art. 14.

Il patrimonio del Consorzio agrario è costituito:

a) dalle azioni dei soci provenienti dalla trasformazione delle azioni e delle quote di partecipazione al Consorzio stesso nelle successive sue forme di società cooperativa, di ente morale e di persona giuridica privata;

b) dalle azioni sottoscritte e versate dai soci e da quelle che saranno sottoscritte e versate dai nuovi soci;

c) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo al Consorzio;

d) dalle riserve ordinarie e straordinarie.

TITOLO IV.

Organi

Art. 15.

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) la Presidenza;

e) il Collegio dei sindaci;

f) il Collegio dei probiviri.

Art. 16.

L'assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

Le assemblee parziali sono convocate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno non oltre il mese di aprile.

Spetta ad essa:

a) approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente,

b) nominare il Consiglio di amministrazione;

c) nominare il Collegio sindacale;

d) nominare il Collegio dei probiviri;

e) trattare tutti gli altri oggetti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di amministrazione.

I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno il 10 % dei soci e presentate al Consiglio di amministrazione non più tardi del 10 gennaio.

Art. 17.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci o di almeno il 10 % dei soci.

Art. 18.

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal presidente, oppure da chi per esso, in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nel Foglio annunz legali della provincia e, ove esista, in un giornale locale almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della convocazione

e deve essere affisso presso la sede sociale e presso le filiali, succursali oppure agenzie del Consorzio e presso gli albi comunali di tutti i comuni della provincia.

Art. 19.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di 1/3 dei soci in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno e ad un'ora di istanza dalla data fissata nell'avviso per la prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è valida in prima ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei soci. La seconda convocazione può aver luogo nei termini previsti dal comma precedente.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 20.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione del Consorzio di deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale oppure il domicilio del Consorzio.

Art. 21.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente del Consorzio oppure, in sua assenza, dal vice presidente oppure dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Il direttore del Consorzio è il segretario della assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell'assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.

I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario è composto di tredici membri dei quali:

a) dodici eletti dall'assemblea tra i soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza:

b) uno in rappresentanza del personale consortile.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete.

I soci voteranno per un numero di consiglieri non superiore ad otto; riusciranno eletti i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.

Il rappresentante del personale sarà eletto a schede segrete da tutti i dipendenti del Consorzio; le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministero per l'agricoltura.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri eletti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero di sei. In caso diverso la sostituzione sarà fatta da una assemblea straordinaria che dovrà convocarsi appositamente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del consigliere rappresentante il personale dipendente, la sostituzione sarà fatta da una assemblea convocata dalla Direzione, con ordine di servizio, almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale stesso e con le norme in precedenza indicate. I nuovi eletti (tanto dalle assemblee del Consorzio che dalle assemblee dei dipendenti) assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

I membri eletti dal Consiglio in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Non sono eleggibili a cariche sociali i soci che direttamente oppure indirettamente svolgano attività in concorrenza con quelle del Consorzio.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio agrario ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

In particolare il Consiglio di amministrazione delibera

1) sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;

2) sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi del Consorzio per le operazioni commerciali e industriali del Consorzio in armonia con i suoi scopi;

3) sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea, unitamente ad una relazione illustrativa:

4) sui regolamenti interni del Consorzio e sui contratti collettivi con i dipendenti;

5) sulla organizzazione centrale dei servizi del Consorzio, sulla istituzione e chiusura di dipendenze periferiche;

6) sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col presidente e il vice presidente il Comitato esecutivo;

7) sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore e dei dirigenti e sui contratti singoli, oppure collettivi, dei dirigenti. Il Consorzio agrario, a norma di legge, deve scegliere il proprio direttore fra gli iscritti nel ruolo nazionale dei dirigenti di Consorzi agrari, compilato e tenuto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari;

8) sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività consortile e sulla partecipazione del Consorzio a enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti;

9) sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie;

10) sugli acquisti e sulle vendite dei beni immobili e diritti reali immobiliari;

11) sulla istituzione di oneri reali immobiliari;

12) sulla ammissione, il recesso e la decadenza dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può delegare taluno dei propri poteri al Comitato esecutivo.

Il Consiglio può anche, di volta in volta, conferire facoltà di decisione, per determinati atti, a uno oppure più dei suoi membri oppure al direttore.

Può inoltre incaricare il presidente di conferire procura generale e speciale al direttore e ad altri dirigenti.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, oppure, in caso di assenza o di impedimento, dal vice presidente, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai componenti effettivi del Collegio sindacale.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma entro il termine di tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal presidente e dal direttore. Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa in caso di urgenza, o nella riunione immediatamente successiva.

Art. 25.

Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo del Consorzio è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti nominati dai soci, ivi compresi il presidente e il vice presidente, spettando 2/3 dei posti alla maggioranza e 1/3 alla minoranza.

Il Comitato esecutivo viene eletto ogni anno nella prima riunione del Consiglio dopo l'assemblea generale ordinaria dei soci.

In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione.

Art. 26.

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in caso di assenza, quello del vice presidente.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

1) sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

2) sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

3) sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;

4) sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli demandati al Consiglio di amministrazione che non sono delegabili al Comitato stesso:

5) sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo e svincolo dei titoli di Stato e garantiti dallo Stato;

6) sugli aumenti di partecipazione azionaria a società ed enti dei quali il Consorzio è socio.

Art. 27.

Presidenza.

La presidenza del Consorzio agrario è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva all'assemblea che lo ha eletto. Essi durano in carica per la durata del Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione dalla carica, durante l'esercizio sociale, del presidente e del vice presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.

Il presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore e, in caso di assenza oppure di impedimento di essi, rispettivamente al vice presidente e ad un dirigente, salvo nei casi in cui per delibera del Consiglio di amministrazione il presidente abbia delegato la firma singola con conferimento di procura generale o speciale ai dirigenti.

Al presidente ed, eventualmente, al vice presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria oppure amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza oppure di impedimento.

Art. 28.

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci del Consorzio è costituito da tre membri effettivi eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza e uno della minoranza e di due membri supplenti eletti dall'assemblea, dei quali uno rappresentante della maggioranza e uno della minoranza.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente eletto in rappresentanza della medesima corrente. I sindaci restano in carica tre anni. I sindaci supplenti, chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua, a carico del bilancio del Consorzio, deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Art. 29.

E' costituito presso il Consorzio un Collegio dei probiviri, arbitri amichevoli compositori per dirimere le controversie fra soci e società.

Tale collegio è composto di tre membri scelti dall'assemblea dei soci fra persone iscritte e non iscritte al libro dei soci.

I probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti. In caso di cessazione di uno dei membri, provvede alla sostituzione il Consiglio di amministrazione fino alla prossima assemblea.

TITOLO V.
Direzione e personale.

Art. 30.

Il direttore sorveglia e regola tutti i servizi e uffici ed è il capo del personale.

Egli cura la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e del Comitato esecutivo nonchè la regolarità delle gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie del Consorzio, in conformità delle decisioni oppure delle direttive impartite dagli organi competenti.

Provvede particolarmente, alla organizzazione dei servizi ed uffici della sede e delle dipendenze periferiche, anche disponendo trasferimenti di personale.

Propone agli organi competenti l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale.

Firma unitamente al presidente, i verbali delle assemblee generali ordinarie, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta.

Firma, singolarmente, tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenza del Consorzio relativi agli affari del Consorzio stesso in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima del Consiglio di amministrazione oppure del Comitato esecutivo nonchè la girata delle cambiali e degli effetti di commercio, la emissione di assegni e le quietanze ordinarie.

Firma, singolarmente, anche gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

Interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con voto consultivo e ne è il segretario.

Il direttore è coadiuvato dai dirigenti, i poteri e le qualifiche dei quali risulteranno dalle rispettive deliberazioni di nomina, dai regolamenti interni e dalle procure ad essi rilasciate dal presidente in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza, il direttore con i suoi stessi poteri, secondo designazione del presidente.

Art. 31.

L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e successivamente da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, oppure, per sua delega, il Comitato esecutivo, potranno dettare norme disciplinari su proposta del direttore capo del personale, nonchè regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

TITOLO VI.
Bilanci Utili Riserve.

Art. 32.

L'esercizio sociale del Consorzio corrisponde all'anno solare.

Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi ai sindaci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio ed all'assemblea con la relazione del Consiglio e del Collegio dei sindaci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I servizi amministrativi dovranno compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile generale da sottoporre al Comitato esecutivo.

Art. 33.

Gli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, saranno ripartiti come segue:

a) il 20 % alla riserva ordinaria;

b) il 10 % alla riserva straordinaria indivisibile;

c) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non potrà eccedere la misura dell'interesse legale, maggiorato dell'1 % ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

La rimanenza eventuale sarà così ripartita:

a) il 60 % ai soci, a titolo di restituzione proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti e vendite da essi fatti presso la società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili, purchè gli acquisti siano già pagati alla data di convocazione dell'assemblea;

b) il 30 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per scopi di carattere sociale, assistenziale e culturale connessi con l'agricoltura.

c) il 10 % al fondo di solidarietà consortile per iniziative di interesse generale da costituirsi presso la Federazione italiana dei Consorzi agrari, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione della Federazione.

Art. 34.

La riserva ordinaria prevista dalle disposizioni del presente statuto dovrà essere costituita in base alla risultanza del bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre 1947 e dal sovraprezzo delle azioni sottoscritte e versate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
SEGNI

ALLEGATO 2.

Statuto della Federazione italiana dei consorzi agrari

TITOLO I.
Costituzione Sede Durata Scopi.

Art. 1.

La Federazione italiana dei consorzi agrari, per effetto del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, è società cooperativa a responsabilità limitata.

Essa è regolata dalle norme del citato decreto e, per quanto non è in esso disposto, dalle norme del titolo 6 libro V, art. 2514 e seguenti del Codice civile, nonchè dalle norme del presente statuto.

Art. 2.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ha sede in Roma, domicilio nei propri uffici e durata illimitata.

Essa può istituire uffici periferici nel territorio nazionale e uffici all'estero.

Art. 3.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ha lo scopo di contribuire all'incremento ed al miglioramento della produzione agricola, nonchè alle iniziative di carattere sociale e culturale, nell'interesse degli agricoltori.

In particolare:

a) produce, acquista e vende fertilizzanti, antiparassitari, sementi, mangimi, attrezzi, prodotti, macchine, scorte vive e morte ed in genere tutto ciò che può riuscire utile agli agricoltori e all'agricoltura;

b) esegue, promuove e agevola la raccolta, il trasporto, la lavorazione, il collocamento dei prodotti del suolo e di tutte le industrie connesse con l'agricoltura, operando sia come intermediaria sia come contraente;

c) provvede alle operazioni di ammasso volontario e di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli;

d) dà in locazione macchine ed attrezzi agricoli.

Le operazioni suddette potranno essere compiute anche con non soci, prestando garanzia ad acquirenti e produttori e facendo anche credito agli acquirenti;

e) compie operazioni di credito agrario di esercizio a favore dei Consorzi agrari e dei produttori e concede finanziamenti diretti o a mezzo di fideiussione ai Consorzi agrari federati per tutte le operazioni che essi possono compiere per il raggiungimento del loro scopo sociale e per l'assolvimento dei compiti ad essi affidati;

f) concorre agli studi ed alle ricerche nonchè all'impianto di campi e stazioni sperimentali nell'interesse dell'agricoltura e, in genere, a tutte le iniziative intese al miglioramento della produzione e della capacità professionale dei coltivatori;

g) può partecipare ad enti e società i cui scopi interessino l'attività della Federazione stessa o promuoverne la costituzione; può finanziare direttamente o a mezzo di fideiussioni gli Enti e società ai quali essa partecipa o da essa costituiti, per tutte le operazioni che essi possono compiere per il raggiungimento del loro scopo sociale e per l'assolvimento dei compiti ad essi affidati;

h) può eseguire, per conto e nell'interesse dello Stato, le operazioni necessarie per il ricevimento, la conservazione e la distribuzione di merci e prodotti di qualsiasi specie; le gestioni connesse con tali operazioni saranno tenute separatamente da quelle normali;

i) è legittimata a compiere per delibera del suo Consiglio di amministrazione, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, che direttamente o indirettamente risultino concorrenti allo scopo essenziale ad essa assegnato dal presente articolo nel primo capoverso di esso.

Le attività di cui al presente articolo sono esercitate dalla Federazione con riguardo alle esigenze di carattere nazionale.

La Federazione svolge servizi di carattere generale nell'interesse dei Consorzi agrari, agevolandone e coordinandone le attività.

TITOLO II.
Soci e azioni.

Art. 4.

I Consorzi agrari sono, *ope legis*, soci della Federazione italiana dei consorzi agrari e si obbligano ad ottemperare allo statuto di essa.

Art. 5.

Le quote di partecipazione dei soci della Federazione sono rappresentate da azioni del valore nominale di L. 50.000.

La partecipazione alla Federazione obbliga i soci esclusivamente per le azioni sottoscritte.

Le azioni non possono essere cedute con effetti verso la Federazione, nè possono essere sottoposte a pegno e vincolo. Esse si ritengono vincolate in ogni caso a favore della Federazione per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la Federazione stessa.

La presente disposizione sarà inserita in ciascun certificato azionario.

L'importo delle azioni sottoscritte deve essere versato entro tre mesi dalla data di comunicazione della accettazione della domanda di sottoscrizione; in mancanza di che, le rate eventualmente versate restano acquisite alla Federazione.

L'iscrizione nel libro dei soci e la conseguente assunzione della qualità di socio sono subordinate al versamento integrale delle azioni sottoscritte.

Art. 6.

La qualità di socio della Federazione si acquista mediante l'iscrizione nel libro dei soci.

I Consorzi agrari, già partecipanti della Federazione italiana dei consorzi agrari all'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, sono iscritti d'ufficio nel libro dei soci.

Art. 7.

Le quote di partecipazione alla Federazione, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, sono trasformate in azioni della Federazione e ciascun socio è iscritto nel libro dei soci per tante azioni di valore nominale di L. 50.000 quante corrispondono alla somma da lui effettivamente versata per quote azionarie alla Federazione società cooperativa preesistente alla legge 2 febbraio 1939, n. 159, o per quote di partecipazione alla Federazione ente morale ai sensi della legge stessa o per quote di partecipazione alla Federazione persona giuridica privata ai sensi della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonchè per costituzione di riserve.

I nuovi soci ed i sottoscrittori di nuove azioni dovranno versare, oltre l'importo delle azioni, il sovraprezzo di cui all'art. 2525 C. C., soltanto per le nuove riserve.

Art. 8.

In caso di distribuzione di dividendi il loro ammontare non dovrà superare la ragione dell'interesse legale, maggiorato dell'uno per cento ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

Art. 9.

In caso di esclusione o di scioglimento dei Consorzi agrari soci, questi avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria, nonchè delle quote di riserva ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari, in base all'art. 34 lettera *a*) del decreto stesso oppure al rimborso della minore somma corrispondente al valore delle azioni secondo l'ultimo bilancio.

Art. 10.

In caso di liquidazione della Federazione i soci, soddisfatto ogni debito sociale, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e

delle quote versate a titolo di contribuzione alla riserva ordinaria nonchè delle quote di riserva ordinaria costituitasi dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo citato nell'articolo precedente, in base all'articolo 34 lettera a) del decreto stesso, mentre il restante patrimonio sociale sarà devoluto a quei fini di pubblica utilità di carattere agrario dello Stato che saranno stabiliti dall'assemblea generale dei soci.

Art. 11

I soci hanno diritto di usufruire dei vantaggi che la Federazione loro offre per gli acquisti, per le vendite e per le altre operazioni della Federazione.

Essi hanno inoltre diritto di partecipare alle assemblee con voto deliberativo e di partecipare al riparto degli utili.

I soci, nell'interesse collettivo della società, debbono inviare alla Federazione lo statuto sociale e le successive modificazioni, copia del bilancio annuale e le relazioni del Consiglio e del Collegio sindacale nei tre mesi dall'approvazione del bilancio. Essi, inoltre, invieranno alla Federazione le statistiche della loro attività.

I soci, in armonia con l'art. 3 del citato decreto legislativo, metteranno la Federazione in condizioni di esercitare la vigilanza che ad essa spetta sulla loro attività, sia consentendole ispezioni e fornendole i dati che essa richiederà, sia valendosi dei servizi da essa offerti nell'interesse generale della società e dei singoli soci, sia, infine, seguendone le direttive organizzative, amministrative e commerciali.

Il bilancio dei Consorzi sarà, ai fini della necessaria uniformità contabile fra tutti i Consorzi agrari, compilato in base alle direttive contabili della Federazione.

Art. 12.

I Consorzi agrari soci debbono scegliere i propri direttori fra gli iscritti nel ruolo nazionale dei dirigenti di Consorzi agrari, compilato e tenuto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Titolo III.

Patrimonio.

Art. 13.

Il patrimonio della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituito

a) dalle azioni dei soci provenienti dalla trasformazione delle azioni e delle quote di partecipazione alla Federazione stessa nelle successive sue forme di società cooperativa, di ente morale e di persona giuridica privata;

b) dalle azioni sottoscritte e versate dai Consorzi agrari soci e da quelle che saranno sottoscritte e versate da nuovi soci;

c) da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo alla Federazione;

d) dalle riserve ordinarie e straordinarie.

Titolo IV

O r g a n i

Art. 14.

Sono organi della Federazione:

a) l'Assemblea dei soci

b) il Consiglio di amministrazione

c) il Comitato esecutivo.

d) la Presidenza:

e) il Collegio dei sindaci.

Art. 15.

L'assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutte le materie loro attribuite dalle leggi e dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno e non oltre il mese di aprile.

Spetta ad essa

a) approvare il bilancio e il conto economico dell'esercizio precedente e il riparto degli utili;

b) nominare il Consiglio di amministrazione

c) nominare il Collegio sindacale;

d) trattare tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio di amministrazione.

I soci possono fare proposte di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea. Le domande dei soci in tal senso dovranno essere sottoscritte da almeno un quarto dei soci e presentate al Consiglio di amministrazione non più tardi del 15 febbraio.

Art. 16.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sugli affari eccedenti le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Si farà luogo alla sua convocazione anche su richiesta del Collegio dei sindaci oppure di almeno il 10 % dei soci.

Art. 17

Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie verranno convocate dal presidente o da chi per esso in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione, mediante inserzione dell'ordine del giorno nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data di convocazione. L'avviso di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede centrale e presso gli uffici interregionali della Federazione e deve essere inviato, per posta raccomandata, ai singoli soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione ove si tratti di assemblea ordinaria, o almeno otto giorni prima della data di convocazione nel caso di assemblea straordinaria.

Art. 18.

L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza, in persona o per delega, di 1/3 dei soci; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno e ad un'ora di distanza dalla data fissata nell'avviso per la prima convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza, in persona o per delega, di 2/3 dei soci in seconda convocazione, che può aver luogo nei termini previsti nel comma precedente, l'assemblea è valida con la presenza, in persona o per delega, di una metà dei soci.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Art. 19.

I soci sono rappresentati in assemblea dalla persona che ne ha la rappresentanza legale, oppure da un socio del Consorzio delegato per lettera dal presidente in seguito a delibera del Consiglio.

I Consorzi possono farsi rappresentare in assemblea da un altro Consorzio in persona del rappresentante legale del Consorzio stesso come indicato nel comma precedente.

I Consorzi non possono farsi rappresentare, nell'assemblea della Federazione, da dirigenti o dipendenti.

Art. 20.

E' in facoltà del Consiglio di amministrazione della Federazione di deliberare che le assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate in città o in domicilio diversi da quelli dove è la sede legale o il domicilio della Federazione.

Art. 21.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal presidente della Federazione oppure, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere di amministrazione più anziano di età. Il direttore generale della Federazione è il segretario dell'assemblea ordinaria. Per le assemblee straordinarie dovrà essere nominato segretario un notaio.

Qualora l'ordine del giorno non si esaurisca in una adunanza, il presidente dell'assemblea comunicherà ai convenuti il giorno di prosecuzione della discussione, senza necessità di altre pubblicazioni.

Ogni socio presente all'assemblea ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni ad esso intestate nel libro dei soci e può nell'assemblea rappresentare solo un altro socio che lo abbia delegato ad intervenire a votare per lui.

I verbali delle assemblee sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 22.

Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari è composto di ventuno membri, dei quali:

a) diciotto eletti dall'assemblea dei soci tra i presidenti dei Consorzi soci e le persone designate come mandatarie da ciascun Consorzio fra i propri soci, spettando due terzi dei posti alla maggioranza e un terzo alla minoranza;

b) uno in rappresentanza del personale dirigente della Federazione;

c) uno in rappresentanza delle altre categorie del personale;

d) uno in rappresentanza dei direttori dei Consorzi agrari.

La votazione avrà luogo esclusivamente a schede segrete.

I soci potranno votare per un numero di consiglieri non superiore a dodici: riusciranno eletti i candidati, che riporteranno il maggior numero di voti.

I rappresentanti delle tre categorie del personale saranno eletti a schede segrete dagli appartenenti alle categorie i quali potranno votare presso gli uffici cui sono addetti: le modalità di tale votazione saranno determinate con provvedimento del Ministro per l'agricoltura.

I Consiglieri di amministrazione durano in carica tre anni, a prescindere dalle mutazioni eventuali che avvenissero nella loro posizione nel Consorzio che rappresentano e sono rieleggibili, sempreché rappresentino ancora il Consorzio. Essi sono dispensati dal prestare cauzione.

In caso di vacanza di posti nel Consiglio di amministrazione per cessazione dalla carica di uno qualunque dei membri eletti dall'assemblea, il Consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione fino alla prossima assemblea, ove i membri cessati dalla carica contemporaneamente non superino il numero di otto. In caso diverso la sostituzione sarà fatta da un'assemblea straordinaria che dovrà convocarsi appositamente.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo del consigliere rappresentante il personale dirigente oppure del consigliere rappresentante le altre categorie del personale e di quello rappresentante i direttori dei Consorzi agrari, il Ministro per l'agricoltura determinerà le norme per la sostituzione.

I nuovi eletti (tanto dalle assemblee della Federazione che dalle assemblee dipendenti) assumeranno la anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

I membri eletti dal Consiglio, in sostituzione di quelli cessati durante l'esercizio sociale, dureranno in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 23.

Il Consiglio di amministrazione della Federazione italiana dei consorzi agrari ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.

In particolare il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulla proposta di modificazioni statutarie da sottoporre all'assemblea straordinaria;

2) sulle direttive generali da seguirsi dagli organi esecutivi della Federazione per le operazioni commerciali e industriali della Federazione, in armonia con i suoi scopi;

3) sul bilancio e sul conto economico annuale da presentare all'assemblea, unitamente ad una relazione illustrativa

4) sui regolamenti interni della Federazione e sui contratti collettivi con i dipendenti;

5) sulla organizzazione centrale dei servizi dell'Ente e sulla istituzione e chiusura di uffici periferici sia nel territorio nazionale, anche in rapporto alle autonomie regionali, sia all'estero;

6) sulla nomina dei membri del Consiglio designati a costituire col presidente e il vice presidente il Comitato esecutivo.

7) sulla nomina, sospensione e rimozione del direttore generale e dei dirigenti fino al grado di capo servizio incluso e sui contratti singoli o collettivi dei dirigenti;

8) sulla costituzione di società o enti i cui scopi possono interessare l'attività federale oppure sulla partecipazione della Federazione ad enti o società già esistenti, aventi gli scopi suddetti:

9) sulle direttive generali da applicarsi in materia di concessione di crediti, di tassi di interesse e di garanzie:

10) sugli acquisti e sulle vendite di beni immobiliari e costituzione di diritti reali immobiliari;

11) sulla istituzione di oneri reali immobiliari;

12) sulla ammissione e sulla esclusione dei soci;

13) sulla compilazione e tenuta dell'albo nazionale dei dirigenti dei Consorzi agrari.

Il Consiglio di amministrazione può delegare taluno dei propri poteri al Comitato esecutivo. Il Consiglio

può di volta in volta anche conferire facoltà di decisione per determinati atti a uno o più dei suoi membri o al direttore generale.

Può inoltre incaricare il presidente di conferire procura generale e speciale al direttore generale e ad altri dirigenti.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, oppure, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente, con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione a tutti i componenti del Consiglio e ai compenenti effettivi del Collegio sindacale.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma entro il termine di cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente.

I verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione devono essere firmati dal presidente e dal direttore generale.

Essi devono essere trascritti nell'apposito libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dopo la lettura e approvazione nella riunione stessa, in caso di urgenza, o nella riunione immediatamente successiva.

Art. 25.

Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo della Federazione è costituito da sei membri scelti dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nominati dai soci ivi compresi il presidente e il vice presidente, spettando 2/3 dei posti alla maggioranza e 1/3 alla minoranza.

Il Comitato esecutivo viene eletto ogni anno nella prima riunione del Consiglio dopo l'assemblea generale ordinaria dei soci. In caso di vacanza di posti durante l'esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione, tenendo presente il criterio di 2/3 alla maggioranza e 1/3 alla minoranza.

Art. 26.

Il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente e, in caso di assenza, quello del vice presidente.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

1) sulle concessioni di credito, sulla misura degli interessi e sulle garanzie secondo le direttive del Consiglio di amministrazione;

2) sulle cancellazioni, riduzioni, postergazioni, surroghe, subingressi e trascrizioni ipotecarie e rinunzie a ipoteche legali, esonerando in ogni caso il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;

3) sulle cancellazioni e annotazioni di inefficacia delle trascrizioni anche di precetto immobiliare;

4) sulle nomine, promozioni e licenziamenti del personale, esclusi quelli demandati al Consiglio di amministrazione dal punto 7 dell'art. 23 del presente Statuto, che non sono delegabili al Comitato stesso;

5) sull'acquisto, alienazione, tramutamento, vincolo, svincolo dei titoli di Stato oppure garantiti dallo Stato;

6) sui provvedimenti da suggerire ai Consorzi agrari in relazione alle risultanze del loro funzionamento per il migliore assolvimento dei loro compiti;

7) sugli aumenti di partecipazione azionaria a società od enti dei quali la Federazione è socio.

Art. 27.

Presidenza.

La presidenza della Federazione italiana dei consorzi agrari è costituita dal presidente e dal vice presidente, nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri membri nella prima riunione successiva alla assemblea che lo ha eletto. Essi durano in carica per la durata del Consiglio di amministrazione. In caso di cessazione dalla carica durante l'esercizio sociale del presidente oppure del vice presidente per qualsiasi motivo, il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione. I nuovi eletti durano in carica fino allo scadere del termine dei poteri dei membri da essi sostituiti.

Il presidente o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha anche in giudizio la rappresentanza attiva e passiva della società, presiede l'assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo.

La firma sociale spetta congiuntamente al presidente e al direttore generale e, in caso di assenza o impedimento di essi, rispettivamente al vice presidente e ad un dirigente, salvo nei casi in cui per deliberazione del Consiglio di amministrazione il presidente abbia delegato la firma singola, con conferimento di procura generale o speciale, a dirigenti.

Al presidente e, eventualmente, al vice presidente compete una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al presidente di promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e avvocati anche per la Cassazione.

Il vice presidente sostituisce il presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nella esplicazione dei compiti ad esso demandati in caso di assenza o di impedimento.

Art. 28.

Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci della Federazione è costituito da cinque membri effettivi eletti dall'assemblea possibilmente fra direttori di Consorzi agrari provinciali, dei quali tre rappresentanti della maggioranza e due della minoranza e di tre membri supplenti eletti dall'assemblea, dei quali due rappresentanti della maggioranza ed uno della minoranza, e pertanto ogni elettore voterà per un numero di sindaci effettivi non superiore a tre e di sindaci supplenti non superiore a due.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco effettivo, sarà chiamato a sostituirlo un sindaco supplente, eletto in rappresentanza della medesima corrente.

I sindaci restano in carica tre anni.

I sindaci supplenti, chiamati a sostituire un sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prossima assemblea.

I sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee generali dei soci e alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Spetta ai sindaci effettivi una retribuzione annua a carico del bilancio della Federazione, deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.

TITOLO V.

Direzione generale e personale.

Art. 29.

Il direttore generale sorveglia e regola tutti i Servizi e uffici ed è il capo del personale.

Egli cura la esecuzione di tutte le deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio e del Comitato esecutivo nonchè le regolari gestioni commerciali, industriali, agricole, amministrative e finanziarie della Federazione in conformità delle decisioni e delle direttive impartite dagli organi competenti.

Provvede, particolarmente, alla organizzazione dei servizi e uffici della sede centrale e degli uffici periferici anche disponendo trasferimenti di personale.

Propone agli organi competenti l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale;

Firma, unitamente al presidente, i verbali delle assemblee generali ordinarie, del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta;

Firma singolarmente tutti gli atti, contratti, documenti e corrispondenze della Federazione relativi agli affari della Federazione medesima, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima del Consiglio di amministrazione o del Comitato esecutivo nonchè la girata delle cambiali e degli effetti di commercio, la emissione di assegni e le quietanze ordinarie;

Firma singolarmente anche gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi dell'art. 23 del presente statuto;

Interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con voto consultivo e ne è il segretario. Il direttore generale è coadiuvato dai dirigenti, i poteri e le qualifiche dei quali risulteranno dalle rispettive deliberazioni di nomina, dai regolamenti interni e dalle procure ad essi rilasciate dal presidente in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

I dirigenti sostituiscono, in caso di assenza, il direttore generale con i suoi stessi poteri secondo designazione del presidente.

Art. 30.

L'ordinamento e il trattamento economico del personale sono disciplinati dai contratti collettivi in vigore e, successivamente, da quelli stipulati in seguito a delibera del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione o, per sua delega, il Comitato esecutivo, potranno dettare norme disciplinari su proposta del Direttore generale capo del personale, nonchè regolamenti obbligatori per il personale e per il funzionamento degli uffici.

TITOLO VI.

Bilanci Utili Riserve.

Art. 31.

L'esercizio sociale della Federazione corrisponde all'anno solare.

Ogni esercizio si chiude con il bilancio da presentarsi ai sindaci entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e all'assemblea con la relazione del Consiglio e del Collegio dei sindaci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I servizi amministrativi dovranno compilare, alla fine di ogni trimestre, una situazione contabile generale da sottoporre al Comitato esecutivo.

Art. 32.

I bilanci devono essere compilati a norma dell'articolo 2428 e seguenti del c. c.

Gli utili netti di esercizio, sempre che risultino realmente conseguiti senza rivalutazione di bilancio, saranno ripartiti come segue:

a) il 20 % alla riserva ordinaria;

b) il 10 % alla riserva straordinaria indivisibile;

c) un dividendo ai soci, da determinarsi annualmente dall'assemblea generale, il quale non potrà eccedere la misura dell'interesse legale, maggiorato dell'1 % ragguagliato al valore nominale delle azioni e della riserva ordinaria.

La rimanenza eventuale sarà così ripartita:

a) il 60 % ai soci, a titolo di restituzione proporzionale all'ammontare degli acquisti, conferimenti e vendite da essi fatti presso la società durante l'esercizio cui si riferiscono gli utili;

b) il 30 % a disposizione del Consiglio di amministrazione per scopi di carattere sociale, assistenziale e culturale, connessi con l'agricoltura;

c) il 10 % al fondo di solidarietà consortile per iniziative di interesse generale, da costituirsi presso la Federazione italiana dei consorzi agrari, in base a deliberazione del Consiglio di amministrazione della Federazione.

Art. 33.

La riserva ordinaria prevista dalle disposizioni del presente statuto dovrà essere costituita in base alle risultanze del bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre 1947 e dal sopraprezzo delle azioni sottoscritte e versate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235, sulla riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
SEGNI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 50 — (5102243) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.